



**Comune di Falcade  
Provincia di Belluno**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**  
**approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07.06.2022 e**  
**modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.02.2024**

**Articolo 1 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale**

Il Servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di garantire la salvaguardia del patrimonio e dell'assetto ambientale del territorio del Comune di Falcade attraverso l'applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni di competenza al fine della tutela e della conservazione del patrimonio agro-silvo pastorale e del rispetto dell'ambiente e del territorio montano in generale.

Il Servizio di Polizia Rurale ha altresì lo scopo di vigilare sull'adempimento dei servizi connessi ai beni sopracitati e di concorrere alla tutela dei privati in rapporto alla comune applicazione ed incremento della stessa tutela.

**Articolo 2 - Oggetto del Regolamento di Polizia Rurale**

Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare sul territorio di Falcade la conservazione dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse della loro tutela, il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione di: rii, fossi ed altre opere di drenaggio a difesa del territorio. Il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti tra i quali sono ricompresi le Malghe e ex Malghe, i ricoveri rustici.

**Articolo 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio**

Al Servizio di Polizia Rurale sovrintende il Sindaco. La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento e l'accertamento delle violazioni sono affidate agli agenti di Polizia Locale ed agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art 57 c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.

**Articolo 4 - Provvedimenti di Polizia Rurale**

Il Sindaco e i Funzionari comunali, in forza delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, possono emettere ordinanze e/o altri provvedimenti o atti nella materia riguardante il presente Regolamento, finalizzati all'eliminazione delle cause e delle situazioni che danno luogo alle relative violazioni e per assicurare il ripristino dello stato dei luoghi. In particolare le ordinanze dovranno contenere, oltre alle persone a cui sono indirizzate, l'oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo che viene assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre alle indicazioni previste per legge.

## **Articolo 5 – Viabilità forestale, silvo-pastorale e sentieristica**

L'Amministrazione Comunale favorisce la realizzazione di nuovi percorsi di viabilità forestale, silvo-pastorale e sentieristica, oltre alla manutenzione di quanto esistente.

## **Articolo 6 - Ulteriori restrizioni**

Ogni articolo quivi contenuto sottostà ad ulteriori restrizioni o norme dettate da: Codice Civile, Codice della Strada, Testo Unico Enti Locali, Piano di Azione Nazionale, Regolamento Regionale Spandimento reflui zootecnici, Regolamento di Polizia e di Massima Forestale, Piano di Protezione Civile, Regolamento Raccolta dei Funghi Epigei, Legge Regionale 14/92 e s.m.i., Piano di Assetto del Territorio di Falcade, Piano degli Interventi di Falcade, Piano Usi Civici di Falcade, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

## **Articolo 7 - Divieto d'ingresso e di occupazione fondi pubblici e privati**

È fatto divieto di entrare e passare attraverso fondi pubblici o privati, anche se non muniti di recinti e ripari di cui all'art. 67 C.P. salvo i casi previsti dall'art. 843 C.C., eccetto il passaggio su strade, viottoli o sentieri destinati o adibiti al pubblico transito.

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge, per contratto o in forza di un permesso; gli aventi diritto al passaggio su fondo privato, per legge o per servitù legalmente acquisite o in forza di permesso temporaneo del proprietario o del conduttore devono evitare con ogni cura di creare danno ai raccolti pendenti, agli alberi, alle piante, alle siepi e ad ogni parte dei fondi stessi. In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla servitù e dal permesso temporaneo.

Il transito sulla viabilità silvo-pastorale è disciplinato dalla L.R. n. 14 del 31 marzo 1992, "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e successive modifiche e integrazioni.

## **Articolo 8 - Divieto di deposito e scarico** *(abrogato con Delibera di Consiglio n. 10 del 22.02.2024)*

## **Art. 9 - Divieto di occupazione di manufatti e fabbricati rurali**

### **Comma I**

È vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di manufatti rustici sia di proprietà pubblica che privata senza aver ottenuto il consenso del proprietario o dei legittimi titolari.

### **Comma II**

È vietato il pernottamento nelle strutture delle ex malghe se non previa autorizzazione scritta da parte del Comune. Nella fattispecie che il fabbricato insista su terreno di Uso Civico o sia esso stesso riconosciuto come Uso Civico, la priorità per eventuali concessioni sarà attribuita ai residenti nel Comune di Falcade ufficialmente censiti.

Tali manufatti, viste le attuali esigenze agricole ed agronomiche, debbono fungere da punto di appoggio e bivacco straordinario, legato ad eventi meteorologici avversi, o tutt'al più, come punto di ristoro o refezione momentaneo.

### **Comma III**

Resta inteso che il proprietario o locatario dei fondi stessi o di fondi limitrofi, anche se non residente in questo Comune, l'imprenditore agricolo ed i suoi coadiuvanti, le Associazioni di volontariato legalmente riconosciute e ricadenti nel territorio del Comune di Falcade, nell'espletamento della loro professione o nel praticare operazioni agronomiche o di manutenzione del territorio, possano usufruire di dette strutture anche in modalità diverse da quanto soprascritto, avendo tassativamente e preventivamente fatto istanza ed ottenuto permesso scritto da parte del Comune medesimo.

L'Ente stesso potrà in qualsiasi momento, tramite personale individuato all'art. 3 o delegato dal Sindaco, controllare che l'espletamento delle pratiche di cui sopra sia in reale fase di esecuzione pena la revoca del permesso e l'irrogazione della relativa sanzione.

#### **Comma IV**

L'Ente potrà inoltre, nel caso lo ritenga opportuno, effettuare interventi di: manutenzione ordinaria o straordinaria sia al manufatto che al territorio circostante, revocare eventuali permessi accordati a terzi anche con preavviso minimo e fino a fine lavori. È inoltre facoltà dell'Ente, in maniera temporanea e fino a chiusura lavori, destinare la struttura e i terreni finitimi all'approntamento di cantieri e come ricovero di uomini ed attrezzi per l'esecuzione dei lavori stessi.

L'Amministrazione Comunale incentiva il recupero di casere e manufatti parzialmente crollati di proprietà pubblica anche in collaborazione con Associazioni locali.

#### **Comma V**

Chiunque operi nelle strutture o nei terreni comunali e di Uso Civico di cui a questo articolo apportandone approvvigionamenti di: viveri, vettovaglie, legna da ardere, oggetti o suppellettili varie che siano utili e di conforto, non potrà vantare sia nei confronti dell'Ente, sia nei confronti dell'avventore che ne faccia uso, diritti né di natura di possesso né di natura economica dal momento in cui il bene venga depositato in tali aree.

#### **Comma VI**

È vietato asportare i beni di cui al comma precedente e comunque che siano stati depositati in tali aree; essi rimangono usufruibili dagli aventi diritto esclusivamente nelle aree medesime.

È vietato arrecare danni, lordare od insozzare tali aree.

È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

È vietato qualsiasi uso delle aree difformemente a quanto qui scritto.

### **Articolo 10 - Sosta di mezzi da campeggio**

#### **Comma I**

Fatto salvo quanto già stabilito da strumenti e norme superiori a questo Regolamento e dove non espressamente vietato da ordinanze per motivi di sicurezza della viabilità, su tutto il territorio del Comune di Falcade è ammessa la sosta delle autocaravan sulle aree adibite a parcheggio pubblico; è vietata, invece, la sosta dei caravan su suolo pubblico staccati dalla motrice. In ogni caso non dovrà essere arrecato intralcio alla circolazione o alla sosta di altri veicoli.

È vietato l'impianto di tende o qualsiasi altro manufatto per la pratica del campeggio, salvo particolari eventi calamitosi o per fini di ricerca, didattici o sportivi autorizzati dall'Ente.

La pratica del campeggio è ammessa esclusivamente nelle aree a questa adibite.

Questo articolo non si applica alle aree a campeggio già esistenti e legalmente autorizzate.

#### **Comma II**

Chi per fini venatori o di osservazione ornitologica impiantasse tende o tende per il camuffaggio, dovrà tassativamente provvedere alla rimozione ed al ripristino dei luoghi nell'immediatezza del fine termine della pratica; esse comunque non potranno insistere in sito per la durata giornaliera da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto. Farà fede l'orario dell'Osservatorio di Brera.

### **Articolo 11 - Recinzioni**

La costruzione o l'impianto di recinzioni è normato da quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.

In caso di denuncia per presunti abusi edilizi, il Servizio di Polizia Locale eseguirà gli accertamenti del caso, redigendo adeguati verbali e trasmettendoli all'Ufficio Tecnico comunale ed all'Autorità Giudiziaria se il fatto costituisce reato. Il Responsabile del Servizio competente provvederà agli accertamenti tecnici e, sulla base delle Norme Tecniche Attuative e del Regolamento Edilizio Comunale, procederà all'emissione di ordinanza di sospensione dei lavori. L'iter proseguirà ai sensi del D.Lgs. n. 380/2001 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., provvedendo anche a ordinare il ripristino dello stato dei luoghi e quanto previsto per aree soggette a vincoli di maggior tutela.

È consentita la messa in opera di recinzioni mobili leggere per animali da reddito o da compagnia. Esse avranno la durata utile alla pratica del pascolo o alla salvaguardia da animali selvatici delle colture nelle ore notturne.

Nel caso il pascolo avvenga per periodo stagionale, le strutture andranno comunque rimosse entro la fine dell'Anno Agrario.

Le recinzioni ancorché elettrificate dovranno rispettare requisiti di sicurezza e di alta visibilità in particolar modo ove affianchino od addirittura interrompano: strade, sentieri, servitù di passaggio o vie interpoderali. Esse andranno allestite con bandelle di colorazione visibili da distanza, con cartelli secondo normativa che indichino: Pericolo "Scossa Elettrica", anche in linguaggio internazionale e con pittogramma come da normativa.

Nel caso la recinzione vada ad interrompere il transito come soprascritto andranno posizionate opportune maniglie in modo da garantire sia il transito dei fruitori che la sicurezza del bestiame in essa governato.

## **Articolo 12 - Accensione di fuochi**

### **Comma I**

L'abbruciatura di residui agricoli e silvicoli è consentita nella ragione di massimo 3 (tre) metri steri per ha (ettaro) giornalieri. Tale quantitativo è da legarsi esclusivamente al fondo, quindi la pratica è concessa esclusivamente nel sito ove lo scarto viene prodotto e che le risultanti ceneri vengano sparse o incorporate nel terreno stesso come concimante o ammendante.

Nel periodo autunno-invernale, ossia dal 1 ottobre al 31 marzo, con il verificarsi di particolari situazioni meteorologiche, il Sindaco potrà in base a bollettino ufficiale per la qualità dell'aria sospendere la pratica.

Resta inteso che il Sindaco con il verificarsi di particolari periodi siccitosi o altresì particolarmente influenzati da vento, anche durante tutto l'anno, potrà vietare l'abbruciatura.

Sarà comunque obbligo e cura di chi espleti tale pratica constatare che le condizioni meteo e pedologiche siano tali da poter gestire in completa sicurezza la combustione; valutato che il singolo sito versi in situazione di reale pericolo o battuto dal vento la pratica andrà tassativamente rimandata sino a che non si verifichino situazioni tali da poter operare in completa sicurezza.

### **Comma II**

I fuochi che si accendano in zona con distanze inferiori ai 100 (cento) metri dal bosco saranno concessi esclusivamente previa richiesta con dedicata modulistica presso gli Uffici Regionali dell'Unità Organizzativa Forestale con sede in Belluno.

### **Comma III**

I fuochi andranno accesi lontano dalle strade pubbliche in modo da non creare ostacolo alla visuale e di non provocare soffocamento agli utenti stradali.

I fuochi andranno allocati a distanza tale da non creare immissioni di fumo superiori alla tollerabilità nelle proprietà confinanti (art. 884 C.C.).

### **Comma IV**

I luoghi destinati a tale pratica andranno preventivamente scelti in modo da rispettare quanto ai precedenti commi; dovranno essere ripuliti da qualsiasi materiale infiammabile per un raggio opportuno, andranno costantemente monitorati e governati.

Andranno creati e dimensionati opportuni ripari ignifughi.

È obbligatorio dotarsi preventivamente di opportuna scorta d'acqua nella quantità che possa garantire lo spegnimento del fuoco stesso; parimenti ci si potrà dotare di dispositivi antincendio a norma che siano commisurati alla quantità di residuo bruciato.

È obbligatorio dotarsi di dispositivi che preservino l'operatore da soffocamento e lacrimazione copiosa in modo da poter operare in maniera dinamica e continuativa durante tutta la pratica.

È obbligatorio, prima di procedere all'accensione dei fuochi, sfalciare e/o segare l'area ove poter raccogliere ed accumulare gli scarti in modo di poter creare un'area pulita e ben circoscritta per la pratica.

### **Comma V**

È fatto divieto l'abbandono anche solo temporaneo del luogo ove stia avvenendo la combustione e fino a che le braci, ivi comprese quelle sopite nelle ceneri, non siano completamente estinte e che la temperatura delle stesse permetta la manipolazione a mano nuda.

È vietato incorporare nei fuochi qualsiasi rifiuto.

È vietato il bruciamento di rifiuti anche vegetali e comunque al di fuori del precedente **comma I**.

È vietata l'asportazione delle ceneri risultanti e il loro utilizzo in altro altro sito.

È severamente vietato praticare l'incendio delle stoppie "lopa".

È vietata l'accensione di fuochi pirotecnici, petardi o mortaretti fuori dal perimetro urbano salvo eventi che siano stati concordati e concessi dall'Amministrazione dopo attenta valutazione dei rischi operata da tecnici qualificati.

### **Articolo 13 - Spandimento effluenti zootecnici**

La disciplina per lo spandimento su suolo agricolo viene regolamentata a livello regionale sia per modalità che per calendario (vedasi D. Lgs. n. 152/ 2006). Parimenti andrà rispettata la normativa Nitrati.

Il Comune caldeggia la pianificazione di tale attività dopo aver comunque consultato il Bollettino Regionale AGROMETEO presente sul sito A.R.P.A. VENETO.

Viene considerato suolo o terreno agricolo ogni terreno che venga lavorato-sfruttato per pratiche agricole e non per la destinazione urbanistica o catastale dello stesso.

In tutte le zone soggette a tale pratica ed in particolar modo nei siti soggetti ad area sciabile sarà cura dell'Azienda o dell'operatore addetto allo spandimento comunicare al Comune l'avvio dell'attività. Allo stesso modo andrà comunicato anche al Gestore delle piste.

Su tali aree anche in maniera difforme al Calendario Regionale per lo spandimento degli effluenti zootecnici il Sindaco, anche sentito il Gestore delle piste, potrà vietare o far sospendere la pratica.

Resta inteso che l'operatore dovrà eseguire la pratica in conformità di tutte le leggi e le normative che competono, anche di quelle in materia di inquinamento dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee.

Ogni particolare episodio anche a livello di sinistro o di sversamento involontario, andrà tempestivamente comunicato al Sindaco e al competente ufficio A.R.P.A. Veneto nonché, al soggetto gestore di vie o strade interessate.

Allo stesso modo chi avesse rimostranze o lamentele legate a miasmi provocati dall'attività dovrà interessare il competente ufficio A.R.P.A. Veneto che ne curerà rilievi e iter anche addebitando le spese procedurali a chi ne abbia chiesto intervento.

### **Comma I - Concimaie**

Tutte le attività zootecniche, con esclusione di quelle soggette a stabulazione libera, dovranno essere dotate di concimaia.

La tipologia di costruzione viene indicata dall'Ufficio Tecnico comunale o Ente superiore.

Le caratteristiche di dotazioni e materiali da impiegarsi per dimensionamento e realizzazione sono impartite dal competente Ufficio U.L.S.S. - Settore Veterinario-zootecnico.

### **Articolo 14 - Manutenzione aree private**

I proprietari, i conduttori e detentori, comunque legittimati, di aree private all'interno del centro urbano, in tutte le pertinenze e in aree finitime le abitazioni e le vie ed in quelle definite "verde privato" nonchè nelle zone di tutela con "coni visuali significativi" come già specificato nei Regolamenti Edilizi, dovranno mantenere le medesime in perfetto stato di cura, manutenzione e taglio di alberature.

Ad ogni stagione estiva è fatto obbligo lo sfalcio dell'erba. Onde poter garantire sicurezza dal punto di vista degli incendi e della proliferazione di animali nocivi quali roditori, rettili o insetti, lo sfalcio dovrà essere eseguito per un minimo di 2 (due) volte, la prima entro il 24 del mese di giugno e la seconda entro la prima settimana di agosto, salvo ulteriori provvedimenti e scadenze emanate dal Sindaco.

Sarà cura di chi provvederà allo sfalcio la rimozione dello scarto vegetale dalle aree medesime, avendo particolare attenzione di schermare o comunque non creare successivo ostacolo allo scorrimento delle acque meteoriche in canalette, caditoie e tombini.

Qualora non si effettuassero tali operazioni l'Ente emetterà apposita ordinanza di riscontro di comportamento omissivo e di ordine a provvedere.

In caso di inottemperanza all'ordine impartito l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, avrà facoltà di accesso ai fondi privati onde effettuare lo sfalcio e la pulizia coattivi, addebitandone i costi sostenuti.

### **Comma II - Esche avvelenate**

È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola o onde evitare la proliferazione di animali nocivi, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta «terreno avvelenato» o similare.

### **Articolo 15 - Siepi ed alberature**

In area urbana, nelle pertinenze e nei terreni adibiti a verde privato è vietato l'impianto o la semina di alberi d'alto fusto come già specificato nel testo dello strumento urbanistico vigente. È concesso l'impianto o la semina di essenze da frutto ed ornamentali con uno sviluppo in altezza non superiore a metri 5 (cinque).

Nei centri abitati non sono ammesse le siepi alberate.

### **Comma I**

Fatto salvo quanto normato dal Codice Civile e dal Codice della Strada, onde non creare intralcio od ostacolo sia visivo che al transito degli utenti della strada, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

**a)** le piante non dovranno creare ostacolo visivo e di transito; non dovranno inoltre creare barriera visiva alla segnaletica verticale;

**b)** la vegetazione spontanea lungo i cigli stradali, sulle rive e lungo i fossi di scolo delle acque deve essere mantenuta tagliata a cura dei proprietari frontisti.

**c)** la potatura, la cura e la manutenzione andranno eseguite a cadenza stagionale secondo le Buone Pratiche Agronomiche o comunque ogni qualvolta se ne rendesse necessario.

Qualora non si effettuassero tali operazioni l'Ente emetterà apposita ordinanza di riscontro di comportamento omissivo e di ordine a provvedere.

In caso di inottemperanza all'ordine impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, avrà facoltà di accesso ai fondi privati onde effettuare la potatura e la pulizia coattivi, addebitandone i costi sostenuti.

Lungo la viabilità comunale o di tipo superiore il Sindaco o l'Ente gestore della strada con apposita ordinanza potrà predisporre tagli forzati delle alberature esistenti. La fascia interessata dal taglio come minimo dovrà corrispondere alla massima statura delle piante esistenti, che cadendo potrebbero interessare la viabilità.

### **Comma II**

Fuori dai centri abitati, oltre a siepi, alberature e colture è vietato depositare qualsiasi altro oggetto che possa creare intralcio visivo agli utenti della strada e alla visuale sulla segnaletica verticale con particolare attenzione nei tratti stradali: in curva, nelle intersezioni con altre strade e vie, in corrispondenza di passi carrai e strade private. Rimangono valide le distanze espresse al **comma I**.

### **Comma III**

Nel caso in cui siepi ed alberature decidue dovessero rilasciare le foglie, sarà cura dei proprietari rimuoverle onde non debbano creare barriera visiva alla segnaletica orizzontale o che accumulandosi in condizioni meteorologiche avverse dovessero gelarsi o marcire creando pericolo di scivolamento sia per i pedoni che per gli altri utenti della strada.

Alla stessa maniera andrà rimosso il fogliame che possa creare ostruzione a: scoline, fossi, tombini e caditoie.

### **Comma IV**

È fatto divieto il capitozzare le piante d'alto fusto.

È vietato potare, indebolire o crear danno alle piante in special modo a quelle indicate al **comma I**.

### **Comma V**

Nel caso si verificino danni biotici è obbligatorio abbattere al più presto ed in sicurezza gli esemplari malati in modo da evitarne la proliferazione.

Nel caso si verificino attacchi virulenti da parassiti o malattie sarà obbligo del proprietario avvisare tempestivamente l'Ente e gli organi di Polizia Forestale e/o Sanitaria o l'Osservatorio fitopatologico di

competenza. Essi avranno facoltà di agire nella maniera più opportuna ed in modo da arginare la diffusione della patologia anche impartendo prescrizioni precise per tempistica e modalità anche su fondi privati.

#### **Comma VI - Bostrico (*ips typographus*)**

Recenti casistiche, manifestatesi per cause biotico-ambientali, stanno determinando un'attacco abnorme da parte dell'insetto *scolitide* noto come "bostrico" ai danni delle peccete del territorio.

L'Amministrazione come gestore dei boschi del Comune e di Uso Civico in collaborazione con la Regione Veneto sta attuando interventi mirati alla mitigazione di tale attacco.

Vista l'alta pullulazione, tutta la cittadinanza dovrà osservare un'attenta vigilanza nei boschi di proprietà e nei terreni pubblici, come peraltro specificato nel comma V.

Pertanto andranno adottate tutte le direttive impartite dalla Regione Veneto nelle linee guida.

Le piante individuante che presentino fori sulla scorza, fine polvere marrone al piede della ceppaia, rami o cimali con foglia rossa andranno abbattute immediatamente e allontanate dal bosco e scortecciate.

L'individuazione dei soggetti spesse volte non è agevole e pertanto se la pianta sotto attacco non sia isolata, andranno alla stessa maniera abbattuti e scortecciati tutti soggetti a contorno.

Nel caso l'individuazione non sia agevole si raccomanda di interessare tecnici competenti.

### **Articolo 16 - Attività di pascolo**

#### **Premessa**

Il Comune di Falcade promuove l'attività di pascolo in ambito urbano e sub-urbano per le mutate attività agricole odierne.

L'etimologia stessa del toponimo di Falcade "Falciade" ossia *luogo da sfalciare* deve ricordare che le aree prospicienti i nostri abitati per secoli sono state esclusivamente sfruttate a colture orticole, cerealicole e foraggere; solamente i pascoli alti a mezza costa e le praterie in quota sono vocati al pascolo.

Il ricorso al pascolamento nelle aree di fondovalle è da praticarsi solamente come rimedio all'abbandono di aree che manifestano problemi di frammentazione fondiaria o di difficoltosa meccanizzazione.

Il Comune di Falcade caldeggia anche sui suoli privati l'utilizzo di bestiame leggero come da tradizione. Infatti, nel Comune erano presenti: bovini, ovini, equini ed asinini di ridotta mole con grande capacità di sfruttare i pascoli in pendenza e con limitato danneggiamento del suolo.

Il Comune di Falcade inoltre riconosce che l'allevamento di qualsiasi animale da reddito condotto secondo la tradizione, le buone pratiche agronomiche e il rispetto delle disposizioni veterinarie diventa elemento caratterizzante del nostro ambiente e pertanto eventuali fastidi arrecati a terzi sono fisiologici e da somatizzare per la salvaguardia di Falcade stesso.

#### **Comma I**

Il bestiame condotto al pascolo dovrà essere governato da personale competente ed in numero adeguato ai capi anche con l'ausilio di cani da lavoro.

L'attività non dovrà in alcuna maniera arrecare danno a persone o a cose con particolare attenzione alle proprietà coltivate o condotte dai cittadini.

#### **Comma II**

I capi che vengano condotti al pascolo dovranno rispettare tutte le normative di Polizia Veterinaria e qualsiasi prescrizione venga impartita dai competenti Servizi Veterinari.

Gli elementi che oggettivamente siano per indole o per patologia irrequieti o che possano in qualsiasi maniera arrecare danni o suscitare panico nel cittadino dovranno essere allontanati dal loco e stabulati in luogo chiuso ove poter accertarne le condizioni.

#### **Comma III**

All'arrivo nel territorio comunale il conduttore di: mandrie, greggi, armenti dovrà entro 2 (due) giorni comunicare all'Ufficio Polizia Locale il fondo in cui venga fissata la dimora, le generalità e il numero di personale addetto alla custodia, il numero di capi governati e i fondi per l'attività.

Il conduttore di greggi che eserciti il pascolo vagante avrà cura di ottemperare a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 1002 del 2012, comunicando al competente Ufficio del Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. tutti gli estremi per poter eseguire tale pratica.

I funzionari valideranno il tutto salvo non sussistano motivi ostativi all'attività.

#### **Comma IV**

Per esercitare attività di pascolo si fa riferimento al Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.

È fatto divieto pascolare animali per i primi 3 (tre metri) misurati dal ciglio, nei tratti fiancheggianti le principali strade, in contesto urbano e comunque ove sussista un elevato numero di utenti delle stesse.

In egual maniera ove sussistano potenziali pericoli o che gli organi di Polizia rilevino che tale pratica possa creare situazioni di pericolo verrà interdetta la fascia interessata e obbligato chi governi gli animali a rispettare una distanza anche maggiore, atta a garantire l'incolumità sia dei fruitori della strada che degli animali stessi.

#### **Comma V**

Ove insistano muretti a secco, siano essi in qualsiasi stato di manutenzione, anche ove non censiti nelle mappe catastali o dallo strumento urbanistico vigente, costituiscono opera da salvaguardare e valorizzare; pertanto, il bestiame condotto da pastori o governato in recinti, dovrà rimanere alla distanza di 1 (un) metro sia a monte che a valle, onde poter salvaguardare l'opera e non creare dissesto o cagionare danni.

#### **Comma VI**

Su suolo pubblico e di uso civico dovrà formalmente essere richiesto ed autorizzato il pascolo di bestiame. La richiesta dovrà contenere le modalità e la durata del periodo di pascolo.

#### **Comma VII**

È fatto divieto il pascolo su fondo privato altrui. Chi esercitasse la pratica dovrà preventivamente ottenere il permesso scritto del proprietario, di almeno uno dei comproprietari o del conduttore del fondo. Il permesso andrà esibito ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Locale.

Nel caso il proprietario del fondo sia presente sullo stesso e consenziente non sarà necessario l'ottenimento del permesso scritto.

#### **Comma VIII**

Qualora si manifestino danni al cotico erboso, dovuti ad un eccessivo carico o ad una stabulazione troppo prolungata o per particolari condizioni pedo-climatiche, previo parere di un Agente di Polizia Forestale o di Tecnico Agronomo o Forestale sarà fatto obbligo al conduttore il ripristino dei luoghi anche con prescrizione di operazioni meccaniche come: fresatura, vangatura ecc... e con la semina di miscugli di essenze erbacee identiche a quelle del loco.

#### **Comma IX**

Nei siti ove sia avvenuta la pratica del pascolo, sarà cura di chi avrà svolto tale attività, provvedere allo sfalcio di essenze infestanti o inappetite dagli animali che abbiano pascolato.

Allo stesso modo i bordi che siano stati interdetti al pascolo per la vicinanza ai muri a secco, alle bordure, ad ostacoli che per varia natura o necessità comportino la non omogeneità di consumo dell'erba, andranno sfalciati in modo da mantenere in stato di cura l'intera area e in equilibrio i pascoli stessi anche per le future stagioni.

#### **Comma X**

L'Amministrazione Comunale caldeggia il taglio della vegetazione arborea e arbustiva che si trova in prossimità di muretti a secco, tanto al fine di preservare l'integrità delle opere testimonianza delle passate pratiche di gestione del territorio.

### **Articolo 17 - Custodia degli animali al pascolo**

#### **Comma I**

La custodia degli animali al pascolo deve soggiacere a quanto specificato dagli articoli 672 Codice di Procedura Penale e 2052 Codice di Procedura Civile.

Chiunque eserciti attività di pascolo con sistema di stabulazione semi brado dovrà provvedere a tutti gli impegni soprascritti; inoltre dovrà mettere in esercizio recinzioni mobili e temporanee adeguate a: tipologia

di animale-animali interessati all'attività, mole delle bestie impegnate, tipologia di carattere delle stesse, carico bestiame.

Le recinzioni dovranno mantenere il loro assetto anche in caso di eventuali episodi di sbandamento del gregge o mandria dovuti a eventi meteorologici improvvisi, comportamenti anomali dovuti a stati fisiologici degli animali (es. estro), attacco da parte di predatori, possibili altri eventi fortuiti che possano creare il panico negli animali.

### **Comma II**

Le recinzioni non costituiscono alternativa alla custodia degli animali al pascolo ma soltanto temporaneo ausilio al conduttore.

Il conduttore potrà assentarsi dal luogo di pascolo con recinzione solo se vi sia personale in grado di effettuare servizio di guardiania e di governo del gregge o mandria anche in caso di sbandamento dello stesso.

Nel caso vi sia impedimento alla sorveglianza dell'armento, il conduttore potrà allontanarsi rimanendo nelle immediate vicinanze della recinzione, onde poter comunque avere un controllo visivo.

Nel caso per motivi improrogabili esso debba allontanarsi avrà cura di informare gli Agenti di Polizia Locale, fornendo recapito telefonico onde poter essere contattato in maniera tempestiva.

### **Comma III**

In nessun caso potrà essere lasciato il pascolo incustodito in maniera sistematica e senza le cautele di cui sopra. Nel caso in cui il conduttore risieda nelle immediate vicinanze del recinto e quindi nelle condizioni di poter fattivamente ed in qualsiasi momento esercitare attività di vigilanza e di governo tempestivo dovrà comunque e tassativamente ispezionare almeno 2 (due) volte al giorno (al levare e al tramontare del sole) tutto il perimetro dello stesso.

Dovrà sincerarsi che la recinzione sia in perfetto stato e funzionamento, libera da rami o sterpaglie o di qualsiasi eventualità che ne infici la corretta funzione.

Dovrà assicurarsi che tutto il bestiame sia in perfetto stato di salute come da Buone Pratiche Agronomiche.

Dovrà assicurarsi che i punti di abbeverata siano sempre ben raggiungibili e che la quantità d'acqua sia abbondante e che possa soddisfare il fabbisogno di tutti i capi.

Dovrà osservare che le quantità di erba siano sempre abbondanti.

Allo scarseggiare dell'erba il conduttore dovrà lasciare l'area e il pascolamento prima che il bestiame diventi difficilmente governabile.

Dovrà controllare nel caso la recinzione sia elettrificata che: l'elettrofichiatore sia funzionante, che eroghi il corretto voltaggio e amperaggio, che abbia sufficiente scorta di energia sino al prossimo controllo. Controllerà che le eventuali maniglie siano in esercizio e correttamente funzionanti, che i cartelli ad alta visibilità e con pittogramma siano ben affissi e ben visibili da adeguata distanza per ogni fruitore.

Nel verificarsi di negativi periodi climatici, per il carico del bestiame o per la stazza degli animali stessi, se si denotino i primi segni di usura al cotico erboso (creazione di sentieri, vie, trincee ecc. ...) il conduttore dovrà spostare con frequenza il punto di abbeverata.

Quando per qualsiasi motivo si denotino, anche da parte di Agenti di Polizia Locale, segni di danno al cotico e prima del sopraggiungere di danni alla deambulazione e alla salute stessa degli animali il pascolo nell'area in questione andrà sospeso.

### **Comma IV**

Recinzioni notturne per la salvaguardia degli animali dagli attacchi da lupo andranno posizionate nelle ore serali-notturne secondo le linee guida e rimosse quotidianamente.

Recinzioni a carattere provvisorio per la salvaguardia delle colture dagli attacchi da ungulati quali: cervo o cinghiale, andranno rimosse contemporaneamente alla raccolta delle colture stesse e comunque entro e non oltre la fine dell'anno agrario.

Nel caso in cui al verificarsi di attacchi ripetuti o che comunque giustifichino il dover impiantare: recinzioni, palificazioni, staccionate o similari con caratteristiche di non mobilità, sarà necessario consultare l'Ufficio Tecnico comunale, ove ottenere adeguati permessi per l'impianto.

## **Articolo 18 - Conduzione del bestiame in transito**

### **Comma I**

I conduttori di greggi, mandrie ed armenti in transito nel Comune di Falcade sono tenuti ad osservare il Regolamento di Polizia Veterinaria vigente per il nostro territorio oltre a qualsiasi norma o legge superiore che regoli questa pratica.

Gli animali condotti dovranno tassativamente essere in possesso di requisiti sanitari che ne certifichino l'esenzione da patologie e parassiti che possano arrecare: contagio, pandemie o il proliferare di insetti pericolosi per animali da compagnia o per l'uomo, con particolare attenzione alla zecca (*"Familia ixodidae"*).

Gli animali condotti in transito andranno governati da personale esperto ed in numero adeguato alla dimensione del gregge o della mandria. Il gregge, la mandria o l'armento dovrà avere comunque almeno il seguente personale: un apri fila ed un chiudi fila.

### **Comma II**

Gli animali condotti in strada sia pubblica che aperta al pubblico transito non dovranno occupare più di metà della carreggiata e comunque permettere un flusso del traffico in sicurezza.

Nel caso gli spostamenti si effettuino in orario notturno o che si manifestino particolari eventi climatici che comportino una sostanziale riduzione della visibilità, i conduttori avranno l'obbligo di segnalare la presenza con segnaletori luminosi.

Animali che per indole o per patologie o per cause fisiologiche (vedi estro) risultassero indomiti o comunque difficilmente governabili andranno condotti alla cavezza.

Resta inteso il rispetto delle norme del Codice della Strada.

### **Comma III**

Al verificarsi di particolari condizioni climatiche o pedologiche o comunque al verificarsi di imbrattamento della carreggiata e/o dei marciapiedi sarà obbligo del conduttore la pulizia ed il ripristino della stessa nelle condizioni in cui si trovava prima del transito del bestiame.

### **Comma IV**

Le condizioni sopracitate non si applicano a: manifestazioni di interesse culturale-folkloristico, storico-tradizionale, turistico o per attività di mercato del bestiame. Tali eventi saranno normati e regolati da appositi strumenti comunali, fermo restando le disposizioni di sicurezza e di benessere animale.

## **Articolo 19 - Incauta custodia**

Il bestiame che sia trovato incustodito in attività di pascolo abusivo, sia su fondi comunali che privati sarà posto in sequestro. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli **843, 924 e 925 C.C.**, fatte salve le misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno e della spesa patiti dall'Ente o dai privati.

Salvo quanto espresso negli articoli e commi precedenti, resta inteso quanto specificato negli articoli **672 e 2052 C.C.**

## **Articolo 20 - Governo degli animali da affezione**

### **Premessa**

L'Amministrazione Comunale promuove la custodia e l'allevamento degli animali da affezione, caldeggia l'adozione di animali in stato d'abbandono e la sterilizzazione dei soggetti onde poter controllare a priori il diffondersi di malattie e il proliferare di soggetti randagi.

Tutti gli animali da affezione devono sottostare alle norme di Polizia Veterinaria e alle disposizioni di governo e tutela specifiche per la tipologia di animali in questione.

### **Comma I**

Ogni animale dovrà essere regolarmente iscritto, ove sussista l'obbligo, alle anagrafi afferenti alla tipologia della specie, il proprietario dovrà in qualsiasi momento esibire documentazione comprovante la proprietà e la

regolarità di visite e vaccinazioni. In caso di specie di animali esotiche il proprietario dovrà esibire regolare documentazione comprovante l'acquisto e l'origine dell'animale.

Gli animali da affezione andranno mantenuti e curati con lo scrupolo che si adotta per un familiare non facendo mai mancare viveri, comfort e spazi adeguati alla sua natura.

I ricoveri dovranno essere commisurati alla stazza ed all'indole dell'animale stesso, andranno tenuti puliti ed in ordine.

Sarà cura del proprietario non arrecare ai vicini qualsiasi disturbo o danno cagionato dall'animale.

#### **Comma II**

I proprietari o custodi a qualsiasi titolo di cani dovranno provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina Regionale presso il Settore Veterinario competente.

#### **Comma III**

Durante le uscite in luoghi aperti pubblici, su strade pubbliche o aperte al pubblico, in aree adibite ai giochi per bambini, nelle aree a verde pubblico il conduttore dovrà essere in possesso di attrezzature e sacchetti per la raccolta delle deiezioni che andranno rimosse immediatamente dal suolo. A raccolta avvenuta il sacchetto andrà immediatamente immesso negli appositi contenitori abbondantemente dislocati sul territorio oppure smaltire le deiezioni secondo i regolamenti vigenti in materia.

Si caldeggia inoltre di avere al seguito una scorta d'acqua da impiegare eventualmente ove vi sia il rilascio di urine o l'imbrattamento del luogo.

Come sopra esposto, il cane dovrà tassativamente essere aggioato al guinzaglio con una lunghezza massima di 1,5 (uno virgola cinque) metri; il conduttore dovrà avere inoltre con se una museruola di dimensioni adatte all'animale. Il custode dell'animale dovrà in qualsiasi caso evitare la fuga dell'animale.

### **Articolo 21 - Detenzione di animali da cortile**

I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie per fornire le condizioni minime di protezione e di benessere, nonché ridurre al minimo l'impatto ambientale con particolare riferimento alle emissioni di odori e rumori. Debbono altresì:

- a) rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente;
- b) evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con l'emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza e/o altro.

### **Articolo 22 - Malattie del bestiame**

#### **Comma I**

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed alla competente Autorità Sanitaria qualunque malattia infettiva o diffusa degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva.

#### **Comma II**

Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui viene fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, deve provvedere al loro isolamento, evitando l'uso promiscuo degli abbeveratoi e delle mangiatoie ed il contatto con corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti Autorità Sanitarie.

#### **Comma III**

Nel caso in cui debba avvenire l'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni impartite dall'Autorità Veterinaria concordando la sepoltura con l'Ufficio di Polizia Locale che di concerto presenzierà o coadiuverà l'espletamento della pratica.

### **Articolo 23 - Gestione del patrimonio forestale-(abrogato con Delibera di Consiglio n. 10 del 22.02.2024)**

## **Articolo 24 – Acque pubbliche**

### **Comma I**

Ogni sorgente di qualsiasi corso d'acqua del Comune va rispettata anche se trattasi di portate d'acqua minime. È assolutamente vietato lordare insozzare o sversare qualsiasi rifiuto in qualsiasi torrente, canale, rio, rigagnolo o sorgente, polla, pozza.

In egual maniera in tutta l'area circostante detti corsi d'acqua, non andranno depositati o sversati generi che possano per qualsiasi maniera disciogliersi o percolare nel terreno.

### **Comma II**

I proprietari, usufruttuari o conduttori di qualsiasi fondo ove insistano corsi d'acqua sono tenuti alla pulizia dello stesso e delle rive ed alla vigilanza sul normale e corretto deflusso. Qualsiasi anomalia andrà tempestivamente segnalata all'Ente. Le rive andranno mantenute libere da qualsiasi oggetto che possa creare ostacolo al deflusso sia normale che a regime di piena.

Nelle aree demaniali il taglio della flora riparia è in capo agli Enti competenti.

### **Comma III**

Scoline, fossi, canali di deflusso, tombini e caditoie atti allo smaltimento delle acque piovane o di acque circolanti in superficie, andranno sempre tenute in ottimo stato, scevre da ogni detrito o materiale che ne possa pregiudicare la funzione. È fatto divieto depositare anche in maniera temporanea qualsiasi oggetto all'interno degli stessi.

### **Comma IV**

Aree umide o torbiere andranno particolarmente salvaguardate come da strumenti e trattati a livello nazionale ed europeo.

## **Articolo 25 - Divieto di transito con mezzi motorizzati e transito con mezzi particolari o pesanti o speciali**

Sulle strade comunali, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, il Comune di Falcade, per le strade di sua proprietà, si riserva la facoltà d’interdire al transito particolari categorie di veicoli su determinati tratti di strada e per particolari esigenze di viabilità e sicurezza.

### **Comma I**

Prevvia autorizzazione dell'Ente è possibile, per motivati casi, il transito dei mezzi di cui sopra; sarà facoltà dell'Amministrazione applicare eventuale tariffa o polizza fideiussoria a tutela dei luoghi interessati.

### **Comma II**

Su tutte la strade comunali sono vietati: lo strascico del legname o di altri materiali, l'uso di mezzi cingolati con cingoli in acciaio.

Sulle strade silvo-pastorali è consentito lo strascico ed il rotolamento del legname ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento 07.07.2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 Legge forestale regionale”.

È vietata l'occupazione anche solo provvisoria di spazi nelle aree stradali comunali e vicinali per il deposito del legname, salvo l'aver ottenuto, anche a titolo oneroso, particolari permessi.

### **Comma III**

I proprietari di terreni finitimi le strade comunali o forestali sono obbligati a mantenere libera l'area più prospiciente la carreggiata in modo da non creare ostacolo sia visivo che di transito a qualsiasi fruitore della stessa.

### **Comma IV**

Il transito con mezzi motorizzati su strade silvo-pastorali è vietato salvo quanto specificato e normato dalla Legge Regionale n. 14/92 e con successive modifiche apportate con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 341 del 6 marzo 2012.

### **Comma V**

Il transito su strade silvo-pastorali con biciclette o velocipedi dotati di motore elettrico ossia con aiuto elettrico alla pedalata è comunque consentito.

## **Articolo 26 - Flora e fauna**

### **Premessa**

Il Comune di Falcade considera tutta la flora e la fauna selvatici bene inestimabile e caratterizzante del territorio, patrimonio che va tutelato, salvaguardato e usufruito da ogni cittadino secondo le norme e le leggi italiane ed europee.

Il calo demografico, il progressivo abbandono delle attività agricole e della silvicoltura associato ai cambiamenti climatici in atto hanno portato negli ultimi decenni ad un cambio lento ma costante degli ecosistemi con la presenza o l'insediamento di nuove specie e in alcuni casi l'espandersi anche in contesto urbano di animali e vegetali un tempo non presenti o che vivevano più lontani.

La sensibilità di ogni Falcadino dovrà essere sempre più improntata alla conoscenza dei nuovi ruoli che dovremmo adottare come parte integrante di un ecosistema e di un territorio che ha nella sua natura l'elemento più caratterizzante del Comune.

### **Comma I**

Tutte le specie presenti sul territorio del Comune vanno rispettati, in nessun caso il cittadino può arrecare disturbo di nessun genere al normale ciclo biologico di qualsiasi essere vivente.

### **Comma II**

Ogni essere vivente costituisce parte integrante di una catena che meglio viene espressa con il termine *Habitat* ovvero i rapporti di connessione che si verificano fra le varie specie e l'ambiente su cui sono insediate. Il Comune di Falcade che per clima, quota, orogenesi e interazioni con l'attività umana potrebbe essere considerato nella sua totalità un *Habitat* alpino presenta molte piccole particolarità legate alla diversa combinazione dei fattori sopracitati e quindi seppur simili, con diversità più o meno marcate in vari luoghi del nostro territorio.

La totalità degli animali, delle piante sia terrestri che acquatiche (alghe), i funghi e i licheni hanno pari importanza e vanno perciò valorizzati e rispettati.

Il Comune quindi si adopererà anche in funzione dei Regolamenti: Direttiva Cee 92/43 e s.m.i., Direttiva Cee 79/409 e s.m.i., Legge Regionale n. 53/1974 e s.m.i.

### **Comma III**

È severamente vietato in contesto urbano e fino ad una distanza di 100 metri dalle abitazioni rendere disponibile alla fauna selvatica cibo di qualsiasi natura. I trasgressori saranno puniti con una sanzione pecuniaria prevista dall'art 27.

I soli avanzi della cucina o rifiuti dell'orto andranno smaltiti o compostati secondo norma e comunque resi non fruibili dall'animale selvatico.

Animali che si inoltrino in contesto urbano anche se indeboliti per cause ambientali o patologiche non andranno in nessun caso saziati. Sarà cura del cittadino che rilevi problemi di denutrizione o patologici nella fauna selvatica, avvisare tempestivamente gli Agenti di Polizia preposti al controllo ambientale.

## **Articolo 27 – Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi, le procedure e le modalità operative della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. ad eccezione delle violazioni normate da strumenti superiori.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Gli importi delle sanzioni alle violazioni del presente Regolamento, qualora non stabiliti da leggi superiori e qualora la fattispecie non costituisca più grave reato, saranno determinati a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

## SOMMARIO

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

ARTICOLO 2: OGGETTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

ARTICOLO 3: ORGANI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 4: PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE

ARTICOLO 5: VIABILITÀ FORESTALE, SILVO-PASTORALE E SENTIERISTICA

ARTICOLO 6: ULTERIORI RESTRIZIONI

ARTICOLO 7: DIVIETO DI INGRESSO E OCCUPAZIONE FONDI PUBBLICI E PRIVATI

ARTICOLO 8: DIVIETO DI DEPOSITO E SCARICO *(abrogato con Delibera di Consiglio n. 10 del 22.02.2024)*

ARTICOLO 9: DIVIETO DI OCCUPAZIONE MANUFATTI E FABBRICATI RURALI

ARTICOLO 10: SOSTA DI MEZZI DA CAMPEGGIO

ARTICOLO 11: RECINZIONI

ARTICOLO 12: ACCENSIONE DI FUOCHI

ARTICOLO 13: SPANDIMENTO EFFLUENTI ZOOTECNICI

ARTICOLO 14: MANUTENZIONE AREE PRIVATE

ARTICOLO 15: SIEPI ED ALBERATURE

ARTICOLO 16: ATTIVITÀ DI PASCOLO

ARTICOLO 17: CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

ARTICOLO 18: CONDUZIONE DEL BESTIAME IN TRANSITO

ARTICOLO 19: INCAUTA CUSTODIA

ARTICOLO 20: GOVERNO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

ARTICOLO 21: DETENZIONE DI ANIMALI DA CORTILE

ARTICOLO 22: MALATTIE DEL BESTIAME

ARTICOLO 23: GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE *(abrogato con Delibera di Consiglio n. 10 del 22.02.2024)*

ARTICOLO 24: ACQUE PUBBLICHE

ARTICOLO 25: DIVIETO DI TRANSITO CON MEZZI MOTORIZZATI E TRANSITO CON MEZZI PARTICOLARI O PESANTI O SPECIALI

ARTICOLO 26: FLORA E FAUNA

ARTICOLO 27: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI